



COMUNE DI ROTZO

PROVINCIA DI VICENZA

Via Roma, 49 – 36010 ROTZO (VI)
Tel. 0424/691003 – Fax 0424/691276 – e-mail: info@comune.rotzo.vi.it
P.I. 00572760247 – C.F. 84001030240

Reg. ord. N. 09/2018

OGGETTO: DISPOSIZIONE TAGLIO SIEPI, RAMI SPORGENTI, ARBUSTI E ALBERI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, AREE DI SOSTA, STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO QUALE MISURA DI SICUREZZA E INCOLUMITA'.

IL SINDACO

RILEVATO che, ai bordi delle strade comunali, è crescente e spesso incontrollato il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo e limitazione all'uso dei marciapiedi stessi, ostruendo altresì il campo visivo agli utenti della strada nonché la leggibilità della segnaletica;

VISTO l'art. 29 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada) il quale prevede che "I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile;

DATO ATTO che il nuovo Codice della strada stabilisce che per confine stradale si intende il "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea";

RAVVISATA pertanto la necessità di avere tutte le strade comunali in uso pubblico in condizioni di sicurezza;

RICHIAMATO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio costituisce e sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento ex legge n. 241/19990 giacché è rivolto dalla generalità delle persone;

VISTI gli articoli 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 nonché il regolamento di Attuazione approvato con Decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495;

VISTE le motivazioni esposte in premessa;

FATTI SALVI i diritti di terzi;

ORDINA

a tutti Signori proprietari di terreni e/o aree confinanti con parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piazze e strade pubbliche di provvedere, entro 60 giorni dalla presente e, successivamente, ogni anno entro il 30 novembre:

1) AL TAGLIO DELLE SIEPI, ARBUSTI E RAMI DEGLI ALBERI CHE:

- invadono parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piazze e strade pubbliche, con riferimento ai confini stradali così come definiti dal Nuovo Codice della Strada
- occultano la segnaletica stradale e l'illuminazione pubblica;
- creano problemi di visibilità alla circolazione stradale;
- non consentono il passaggio pedonale;
- arrecano ogni altro danno e/o pregiudizio a parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piazze e strade pubbliche;

2) A RIMUOVERE NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE LE RAMAGLIE O GLI ALBERI

- che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, cadono su parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, strade pubbliche.

AVVERTE

Chiunque viola le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 169,00 a euro 680,00.

L'amministrazione comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a pesa degli obbligati, ove non fossero eseguite entro i termini sopra ordinati.

AVVERTE altresì che

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR per il Veneto entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'albo Pretorio del Comune e sarà fatta rispettare dalle Forze dell'ordine di cui all'art. 12 del C.D.S.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza:

- all'Albo Pretorio del Comune;
- alla Polizia Locale del Comune di Roana;
- al locale comando dei carabinieri per quanto di competenza,;
- affissione nei locali pubblici.

Dalla Residenza Comunale, li 13 MAR. 2018



IL SINDACO
Pellizzari Aldo